

(N. 343)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

**Riordinamento delle scuole di Magistero professionale
per la donna e delle annesse scuole professionali femminili.**

ONOREVOLI SENATORI. — L'istruzione tecnica e professionale femminile è disciplinata dalla legge 15 giugno 1931, n. 889, nonchè dalle successive modificazioni ed aggiunte ed, in modo particolare, dagli articoli 7 e 8 della citata legge. L'articolo 7 si riferisce alla Scuola professionale femminile, la quale ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa; l'articolo 8 si riferisce alla scuola di magistero per la donna, che ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili e dell'economia domestica.

Tali scuole sono distinte, sia per struttura che per finalità, benchè il magistero professio-

nale per la donna costituisca anche il naturale proseguimento della scuola professionale femminile, a norma dell'articolo 52, n. 2.

L'esperienza di circa 20 anni ha, tuttavia, messo in rilievo alcune gravi deficienze attinenti, sia alle finalità delle scuole, separatamente considerate, che alla loro integrazione.

La scuola professionale femminile è diventata sempre più una scuola di passaggio al magistero professionale per la donna, ed ha, quindi, ridotto la propria funzionalità di scuola dipendente, avente il fine di preparare maestranze femminili all'esercizio delle professioni proprie della donna. Non v'è dubbio che a determinare ciò abbia contribuito la configurazione data dalla legge nell'articolo 7, troppo

generica e rigida, sì da non agevolarne l'adeguamento alle esigenze della crescente partecipazione odierna della donna alla vita produttiva del lavoro. Da tal punto di vista sarebbe agevole dimostrare che tale scuola, sia per la finalità ampia indicata dal legislatore, sia per la sua struttura uniforme e schematica, sia, infine, per la natura degli insegnamenti orientati verso una cultura di grado inferiore piuttosto generica ed integrata appena da esercitazioni di laboratorio nella sola economia domestica e nella generica configurazione di lavori donneschi, non possedga i caratteri necessari per rispondere alle esigenze di una concreta ed efficiente attività professionale. Si spiega, perciò, che detta scuola sia ormai diventata — quasi esclusivamente — il presupposto per l'iscrizione al biennio di magistero per la donna, il cui scopo è quello di provvedere alla preparazione, come s'è detto, per l'insegnamento dei lavori femminili e della economia domestica.

L'esperienza, d'altra parte, riferita a quest'ultimo tipo di scuola, ha fatto risaltare una certa disorganicità intrinseca verificatasi nella congiunzione di due organismi scolastici, a cui soltanto eccezionalmente il legislatore (v. citato articolo 52, n. 2) ha attribuito funzione integrativa.

L'esame di ammissione richiesto per l'iscrizione alla prima classe del magistero professionale per la donna, che doveva costituire la prova di una singolare predisposizione di alcune licenziate dalla scuola professionale femminile, ha perduto la sua importanza in questi anni per la dimostrata volontà in quasi tutte le licenziate di proseguire gli studi nel biennio di magistero, il quale soltanto assicura loro la possibilità di utilizzare il titolo di studio, a norma dell'articolo 8. Inoltre, anche la finalità del magistero professionale per la donna, limitata all'insegnamento dei lavori femminili e dell'economia domestica, è apparsa, alla luce dell'esperienza più recente, inadeguata alla necessità di provvedere all'inserimento delle giovani nelle accresciute esplicazioni delle attività femminili di piano più elevato. L'insegnamento suddetto, anche se esteso a più tipi di scuola, col carattere complementare o integrativo degli altri insegnamenti,

non può assorbire il cospicuo numero di diplomate dal magistero per la donna; occorre dire inoltre che, specialmente nel dopo guerra, si sono determinate e chiarite altre attività a contenuto sociale ed assistenziale per le quali le giovani donne appaiono particolarmente predisposte.

Si è quindi potuto osservare che, per le ragioni precedentemente accennate, la distinzione tra la scuola professionale femminile e quella di magistero professionale per la donna è praticamente scomparsa nella maggior parte dei casi, e che esse costituiscono ormai da anni un tutto unico anche se, come si è accennato, non del tutto organico; si è potuto osservare, inoltre, che la limitazione della finalità del magistero professionale per la donna al solo insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili non risponde più alle esigenze della intensa partecipazione femminile alla vita pubblica e sociale; si deve infine riconoscere le necessità di distinguere, in maniera più organica e funzionale il carattere professionale della preparazione femminile, cui dovrebbe provvedere la scuola professionale femminile diversamente organizzata da quello tecnico culturale verso cui è già orientato il magistero professionale per la donna.

Per tali considerazioni e constatazioni, che sono state oggetto di studio approfondito e vasto della Commissione di riforma della scuola, alcune scuole d'istruzione professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, hanno ritenuto di iniziare l'esperimento di un nuovo tipo di istituto tecnico femminile, costituito dalla fusione delle due distinte scuole in un unico quinquennio. Le caratteristiche principali di tale esperimento sono costituite, da un'accentuazione del tono culturale degli insegnamenti teorici e dall'orientamento di quelli pratici più verso la preparazione a funzioni tecniche, didattiche e amministrative, che verso l'addestramento all'esecuzione di un mestiere professionale.

L'esperimento è stato limitato al solo indirizzo che attualmente è riconosciuto nei magisteri professionali per la donna, e cioè, a quello dei lavori femminili e dell'economia domestica, specializzazioni queste che, però, sono state riportate ad una sola espressione biva-

lente, in considerazione della natura formativa e didattica della funzione che le giovani ragazze sono chiamate a svolgere.

L'esperimento, che ha avuto finora carattere volontario, costituisce una attuazione *ante litteram* del progetto di riforma presentato lo scorso anno al Parlamento. In tale schema, l'articolo 10 ha fatto riferimento all'Istituto tecnico femminile come a quella scuola che ha lo scopo di impartire alle donne la preparazione teorica e pratica per l'esercizio di attività tecniche specificatamente femminili.

I primi risultati dell'esperimento fin qui compiuto danno la riprova della felice innovazione contenuta nell'articolo 10 del progetto di riforma della scuola, e consigliano che tale innovazione venga, ad anticipazione della nuova riforma, tramutata in un apposito progetto di legge che sanzioni l'esperimento fin qui compiuto e la definitiva trasformazione delle due scuole sopra accennate in un unico Istituto tecnico femminile.

Gli articoli 1, 2, e 3 dell'unito disegno di legge stabiliscono le finalità, gli indirizzi, la durata e gli insegnamenti del nuovo tipo di istituto, avendo cura di lasciare ad un ulteriore particolare esame avvenire la più precisa regolamentazione dell'indirizzo specializzato.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo degli esami di abilitazione al termine degli studi. Nulla è né sostanzialmente né formalmente innovato, per quanto riguarda la complessa vita degli Istituti tecnici femminili, che saranno regolati dalle norme della legge 15 giugno 1931, n. 889 (articolo 8).

Con l'articolo 9 si è inteso provvedere alla sistemazione del personale di ruolo delle scuole di magistero e delle scuole professionali femminili che ha prestato di fatto servizio negli Istituti tecnici femminili in esperimento. Poiché il ruolo degli Istituti tecnici femminili corrisponde, quanto al grado, a quello delle attuali scuole di magistero, il personale direttivo, insegnante e tecnico di queste ultime viene in-

quadrato nel ruolo degli Istituti predetti nei posti corrispondenti a quelli che in precedenza occupava, in base a giudizio che emetterà un'apposita Commissione, nominata dal Ministero della pubblica istruzione, con onere per lo Stato molto limitato, dato il modesto numero delle scuole e la trascurabile diversità di trattamento economico.

Per il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali femminili annesse ai magisteri professionali per la donna, che trovasi in servizio presso le scuole stesse all'entrata in vigore della legge e per il quale il Consiglio di amministrazione abbia avanzato la relativa proposta motivata, l'inquadramento, che implica il passaggio al ruolo e carriera diversi, potrà avvenire solo dopo che una Commissione tecnica, nominata dal Ministero della pubblica istruzione, abbia giudicato favorevolmente i singoli candidati al passaggio. A tale fine la Commissione compirà gli opportuni accertamenti sulla preparazione e capacità del personale in questione che sarà, inoltre, sottoposto a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.

Poiché l'esperimento è, come si è detto, limitato alle scuole di magistero professionale per la donna che abbiano annessa una scuola professionale femminile, l'articolo 1 esclude dalla nuova disciplina le scuole professionali isolate, le quali continueranno a funzionare a norma della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Per quanto concerne gli oneri finanziari che il presente disegno di legge comporta, si richiama alla esplicita norma contenuta all'articolo 7, la quale limita la spesa da effettuare per ciascun Istituto tecnico femminile, a quella consentita dagli attuali stanziamenti per le scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili.

In altri termini, dalla applicazione del provvedimento che si propone, non deriverà per l'Erario alcuna maggiore spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889 sono trasformate in Istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Nulla, invece, è innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.

Art. 2.

Gli Istituti tecnici femminili hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche specificamente femminili.

Essi hanno, di regola, un indirizzo generale diretto alla preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e possono assumere indirizzi specializzati in relazione a settori della tecnica interessanti le suddette attività e alle particolari esigenze della vita economica.

Art. 3.

Il corso degli studi negli Istituti tecnici femminili ha la durata di un quinquennio.

Nell'indirizzo generale sono impartiti i seguenti insegnamenti:

Religione - Educazione fisica - Italiano - Storia - Geografia - Scienze naturali - Chimica - Merceologia - Pedagogia - Storia dell'Arte - Lingua straniera - Disegno - Matematica - Contabilità - Fisica - Legislazione sociale - Igiene e Puericoltura - Economia domestica - Esercitazioni pratiche.

Le materie d'insegnamento teorico e pratiche degli indirizzi specializzati sono determinate a norma dell'articolo 10 del regio decreto 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministero della pubblica istruzione.

Gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale e degli indirizzi specializzati sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Al termine del quinquennio si sostengono gli esami di Stato per la abilitazione professionale alle attività tecniche femminili e si consegue il relativo diploma.

Art. 5.

I diplomi di abilitazione rilasciati dagli Istituti tecnici femminili hanno pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali dà adito il diploma di abilitazione delle scuole di magistero professionale per la donna.

Ai diplomi predetti, sono, altresì, estesi, in quanto titoli di studio di istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.

Art. 6.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli Istituti tecnici femminili derivati dalla trasformazione di cui all'articolo 1 della presente legge, il numero dei loro corsi completi e la tabella organica di ciascun Istituto con l'indicazione degli orari d'obbligo e sarà, altresì, determinato il contributo dello Stato occorrente per il funzionamento degli Istituti stessi.

Art. 7.

La spesa complessiva derivante dalla trasformazione prevista dal citato articolo 1 della presente legge non dovrà superare quella che lo Stato sostiene attualmente per il mantenimento delle scuole da trasformare.

Art. 8.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, gli Istituti tecnici femminili sono regolati dalle norme relative agli Istituti tecnici industriali, contenute nella legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 9.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base al giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale insegnante tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato una adeguata preparazione e una particolare capacità didattica, potrà essere inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili, su proposta motivata dal Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di

una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti al posto da coprire.

Con analoga procedura viene inquadrato il personale insegnante di ruolo nelle scuole professionali femminili annesse che, per effetto di concorso, sia stato assunto nei ruoli speciali transitori delle Scuole di Magistero professionale per la donna.

Il personale inquadrato nel ruolo degli Istituti tecnici femminili conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il personale non inquadrato nonchè quello di ruolo speciale transitorio continua ad appartenere al proprio ruolo restando temporaneamente a prestare servizio negli Istituti tecnici femminili. Esso può peraltro essere trasferito nelle scuole professionali femminili isolate e in altri tipi di scuole in cui, per legge, è previsto il passaggio.